



## Scrutini sostituto commissario

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali

*Direttore,*

*in attuazione delle disposizioni, di cui al decreto legislativo 95 del 29 maggio 2017, inerente la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, e in particolare al contenuto dell'art. 2 lettera t) e lettera ii) con riferimento, sia al concorso per titoli per la copertura di 300 unità da bandire nei termini indicati, sia ai concorsi pubblici per funzionari con l'aliquota riservata, si chiede di predisporre la massima attenzione per quanto riguarda la tempistica degli scrutini a sostituto commissario.*

*In virtù proprio del fatto che a questi concorsi è riservata un'aliquota di posti destinati ai sostituti commissari, sarebbe opportuno disporre per tutti gli interessati allo scrutinio, immediatamente le necessarie schede riassuntive delle notizie connesse al foglio matricolare e al fascicolo personale. Qualora fosse stata già realizzata questa fase, sarebbe opportuno, inoltre, predisporre un'immediata seduta per lo scrutinio conseguente.*

*La tempistica consentirebbe la partecipazione ai prossimi concorsi, per coloro i quali sono possesso dei requisiti previsti dalla normativa, per tutti gli attuali ispettori superiori che hanno maturato gli anni necessari per essere scrutinati a sostituto commissario.*

*Com'è prescritto dal citato decreto legislativo, fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo a esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.*

*Mentre fino all'anno 2018, sempre come dettato dal decreto legislativo 95/2017, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.*

*Sicuro dell'attenzione si pongono cordiali saluti.*

---

### La riserva di posti nei concorsi pubblici

Ci viene richiesto di chiarire come opera la riserva dei posti per gli interni, nei concorsi pubblici.

Il funzionamento della riserva, a grandi linee, è il seguente.

In buona sostanza c'è una quota riservata, alla quale accedono gli interni, sempre in ordine di punteggio.

C'è poi la quota libera alla quale accedono tutti gli altri, in ordine di punteggio. Può anche accadere, ma è alquanto improbabile, che un concorrente interno non abbia un punteggio tale da rientrare nella quota di riserva, ma comunque tale da rientrare nella quota libera.

Di solito, il bando prevede anche che i posti riservati non assegnati (perchè ci sono meno concorrenti interni del previsto o perchè alcuni riservisti non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto), vadano ad incrementare la soglia di posti ad accesso libero.

## **Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al dpr 30 dicembre 1981, n. 834"**

Rispondiamo volentieri alla richiesta di chiarimenti di un nostro iscritto:

Il beneficio è previsto dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il cui testo prevede: "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Per effetto della richiamata disposizione ai lavoratori della Polizia di Stato invalidi per causa di servizio ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta, un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.

L'INPS, in merito all'applicazione dell'Istituto, ha diramato direttive e fornito chiarimenti con la Circolare - Direzione Centrale delle Prestazioni - 30/01/2002, n. 29.

Per comprendere l'esatta portata del beneficio occorre dire che destinatari della norma sono:

1. i lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
2. gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento;
3. gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni (allegato 2).

Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.

Quanto all'entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.

La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.

La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.

Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindere dalla attribuzione del beneficio in parola.

Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione.

L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione.

Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge potrà risultare certificata, con espresso riferimento agli invalidi per causa di servizio dalla copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.

## Congedo parentale

Un nostro lettore ci scrive chiedendo delucidazioni in ordine ai 45 giorni di congedo parentale da usufruire nei tre anni dalla nascita del figlio, retribuiti al 100/100. In particolare fa presente che la moglie, infermiera presso un ASL, ha già richiesto i 30 giorni di congedo parentale integralmente retribuiti che le toccano a norma di legge e contratto.

Scaduti i tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto, sussiste la possibilità di astenersi dal lavoro ricorrendo al congedo parentale.

Si tratta di un istituto che ha subito sostanziali modifiche a seguito dell'emanazione del D.lgs 26 marzo 2001 nr. 151 (art. 32) e del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80.

Il diritto compete ad entrambi i genitori, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita. I congedi parentali fruiti dai genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Destinatari del beneficio sono dunque:

- la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
- l'Unico e solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Per l'elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.

Per quel che concerne il trattamento economico e normativo, i periodi di congedo parentale sono retribuiti, in relazione alla vigente disciplina in tema di congedo straordinario di cui al T.U. nr. 3/57 e successive modifiche e integrazioni, nel modo seguente:

- fino al terzo anno del bambino si ha diritto a 45 giorni retribuiti per intero, rientranti nel limite annuale del congedo straordinario. Eventuali, ulteriori periodi saranno retribuiti al 30 per cento dello stipendio, nel limite massimo cumulativo di sei mesi di congedo parentale fruibili da entrambi i genitori. Il diritto spetta in relazione a ciascun figlio e pertanto si avrà titolo a percepire, nei primi sei anni di vita, il trattamento economico del congedo straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, per ogni figlio e, nel caso in cui entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi.
- Dal terzo al sesto anno di età del bambino (e cioè fino al giorno del sesto compleanno) spetterà il trattamento economico del 30 per cento dello stipendio, sempre nei limiti dei sei mesi complessivi tra coniugi;
- Oltre il sesto anno di vita del bambino e fino al dodicesimo, non è prevista retribuzione dei periodi di congedo parentale (Circolare 555/RS//555/01/137/2 del 13 ottobre 2016).

I genitori che intendono chiedere il congedo parentale sono tenuti, salvo i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare i rispettivi uffici competenti all'emanazione del provvedimento, con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni (articolo 21 comma 2 D.P.R. 164/2002 - Circolare 555/RS//555/01/137/2 del 13 ottobre 2016), allegando la seguente documentazione:

- a) istanza del dipendente intesa ad avvalersi dell'astensione facoltativa con indicazione del periodo richiesto e specifica della data di nascita del bambino. Non è necessaria la produzione del certificato di nascita, essendo sufficiente quello eventualmente già esibito ai fini dell'astensione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4 della legge 1204/71. Nell'istanza, occorrerà altresì indicare il trattamento economico di cui si intenda usufruire per il periodo di astensione facoltativa relativa ai primi tre anni di vita del bambino, richiedendo, quindi, il trattamento economico del congedo straordinario nel limite di 45 giorni da fruire nell'arco dei primi tre anni di età del bambino o l'indennità pari al 30% della retribuzione, nei limiti temporali previsti dall'articolo 15, 2° comma, lettera a) della legge 1204/71 nuovo testo;
- b) Dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge, se lavoratore dipendente, dalla quale risultino i periodi di astensione già fruiti per il figlio di cui trattasi, nonché quelli in corso di fruizione. In alternativa, si potrà produrre una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR nr. 445 del 12.2.2000, attestante gli analoghi periodi già fruiti e quelli in corso di fruizione da parte del coniuge. Con l'istanza di astensione l'interessato dovrà assumere l'impegno a comunicare eventuali e successive variazioni del periodo di fruizione del predetto beneficio da parte del coniuge.

## Corretta tassazione degli emolumenti arretrati da lavoro dipendente

Con la risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di corretta tassazione degli emolumenti arretrati relativi ai redditi per prestazioni di lavoro dipendente, a seguito di diverse segnalazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni, con riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.

Gli emolumenti arretrati sono somme derivanti da prestazioni di lavoro dipendente che maturano in anni precedenti, ma vengono successivamente percepiti dal lavoratore. Le ragioni di questo ritardo possono essere di due tipi:

- ragioni giuridiche o amministrative, o derivanti dalla contrattazione collettiva, oppure per sentenze a seguito di vertenze. Pensiamo ad esempio ad arretrati dovuti a seguito di una sentenza favorevole al lavoratore a causa di un aumento di livello;
- ragioni oggettive: sono condizioni reali dovute ad esempio ad un problema finanziario del datore di lavoro oppure ad una cassa integrazione pagata in ritardo, oppure ad un premio di produttività che viene pagato solo nell'anno successivo. Sono quindi condizioni che impediscono il pagamento delle somme spettanti entro i tempi dovuti.

L'Agenzia delle Entrate parte dalla lettura dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR): sono soggetti a tassazione separata gli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti...".

Per il Fisco, nel caso di ritardi nel pagamento degli emolumenti per ragioni giuridiche non vi sarà bisogno di alcuna indagine di merito, in questo caso il ritardo sarà sempre fisiologico e quindi è applicabile sempre la tassazione separata.

Nel caso di ragioni giuridiche, in pratica, deve essere effettuata un'indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell'erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico; qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l'applicazione della tassazione separata.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA  
PER IL TUO **PRESTITO**

IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHiesto  
SUPERIORE A **25.000 €**

**5,55 %**  
TAEG MAX\*

\*I tassi indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il tasso subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla rata durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • [info@eurocqs.it](mailto:info@eurocqs.it)

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2023 e al n. E000003087 del RAI (cioè INASSI, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs S.p.A. oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela delle Presti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., Ili Banca S.p.A., Corsivi S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 1/2018 del 6 Gennaio 2017

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati